

ALLEGATO TECNICO**DIRITTI E OBBLIGHI DEL CLIENTE FINALE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE EROGATO DAL DISTRIBUTORE LOCALE, ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA (IN BASE AL CONTRATTO DI TRASPORTO STIPULATO CON IL FORNITORE O GROSSISTA PREVIO CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA DA PARTE DEL CLIENTE FINALE)****PRELIEVO FRAUDOLENTO**

In caso di prelievo fraudolento – ivi compresa la riattivazione non autorizzata del servizio di trasporto sospeso per mancato pagamento della fattura (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dall'Esercente il servizio di trasporto, di seguito detto anche "l'Esercente"), per l'inoltro alle Autorità competenti e fermo restando l'obbligo del Fornitore, Grossista o di altro Mandatario di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode, l'Esercente può) sospendere il servizio di trasporto con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica. b) risolvere di diritto il Contratto di Trasporto, nel caso in cui il Grossista o altro Mandatario non effettui il pagamento previsto dal precedente punto a), previo invio di una comunicazione scritta al Grossista o altro Mandatario, contenente la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva. Ove la violazione o l'inadempimento sia riconducibile in via esclusiva ad uno o più clienti finali, l'Esercente procederà alla sospensione o alla risoluzione del Contratto di Trasporto in via parziale, limitatamente al servizio prestato nei riguardi dei Clienti finali interessati dalla violazione o dall'inadempimento. L'Esercente, nel caso in cui la morosità relativa al singolo punto di prelievo del Cliente finale sia superiore alla relativa quota parte della garanzia fidejussoria, prestata dal Grossista o altro Mandatario, richiede a questi ultimi soggetti il pagamento delle fatture insolite entro il termine di 15 giorni. In tal caso, decorso il predetto termine, al permanere della morosità, l'Esercente risolve di diritto il Contratto di Trasporto limitatamente al punto di prelievo e procede all'escussione dell'intera quota parte, relativa allo stesso punto di prelievo, della garanzia fidejussoria. L'Esercente procede allo stesso modo in caso di morosità del Grossista o di altro Mandatario.

PUNTO DI PRELIEVO

L'energia elettrica è consegnata all'uscita del gruppo di consegna e misura installato dall'Esercente. Avuto riguardo alle esigenze manifestate dal Cliente, l'Esercente individua la posizione ove installare il gruppo di consegna e misura nonché, quando occorra, il luogo più conveniente per la derivazione della rete di distribuzione. Le opere murarie e/o manufatti necessari per l'alloggiamento degli impianti e gruppi di consegna e misura sono completamente a carico del Cliente.

POTENZA ED OPZIONE TARIFFARIA. DETERMINAZIONE DEI PRELIEVI

Relativamente alla potenza impegnata, nonché all'opzione tariffaria da applicare al servizio di trasporto, le parti rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità ed alle successive integrazioni e modificazioni. Anche riguardo alla determinazione dei prelievi di potenza e di energia, vale quanto stabilito dalle parti al precedente punto. Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile". In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile l'Esercente comunica l'eventuale modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Gestore della rete interessato. Il cliente si impegna a corrispondere all'Esercente l'adeguamento del contributo necessario (di cui al provvedimento CIP 42/1986 e successive modificazioni ed integrazioni). Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto dal comma precedente, effettui un prelievo eccedente la potenza disponibile, l'Esercente può sospendere il servizio di trasporto disalimentando il punto di prelievo. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Gestore della rete competente o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la potenza disponibile, anche se relativi alla qualità del servizio – in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione – erogato dal Gestore della rete competente al Cliente medesimo o a terzi. In caso di richiesta di variazione di potenza disponibile nel corso dello stesso anno solare, le parti concordano che, se il prelievo di potenza effettuato successivamente alla richiesta è inferiore al massimo prelievo di potenza già registrato nell'anno solare, ovvero è inferiore al valore della precedente potenza disponibile, il valore della potenza impegnata per la determinazione dei prelievi di potenza e di energia è pari al massimo prelievo registrato con riferimento all'anno solare, secondo quanto previsto dalla delibera n. 228/014 dell'Autorità. In caso di incremento del servizio di trasporto verso nuovi Clienti finali nel corso dello stesso anno solare, - fermo restando quanto già stabilito dal comma precedente – le parti concordano che, per la determinazione dei prelievi di potenza ed energia il valore di potenza impegnata è riferito sul massimo prelievo di potenza registrato nell'anno solare con riferimento:

- al medesimo punto di prelievo;
- al medesimo Cliente finale;
- ai precedenti contratti di fornitura e/o vettoriamento e trasporto e/o allegati a contratti di trasporto stipulati da altri grossisti o altri mandatari con l'Esercente per lo stesso Cliente finale.

CONDIZIONI PER OTTENERE IL SERVIZIO DI CONNESSIONE E DI TRASPORTO

Oltre a quanto dettato nel Contratto di Trasporto e relativi allegati, il servizio di connessione è sottoposto altresì alle seguenti condizioni:

- a) gli impianti del Cliente, nei punti di prelievo, soddisfano anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza secondo la normativa vigente;
- b) il Cliente ha ottenuto, in ogni caso, e a propria cura e spese, da parte del proprietario dell'immobile nel quale si trova il punto di prelievo connesso alla rete, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dall'Esercente anche per connessioni ad altri clienti. Ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o far concedere all'Esercente l'uso di un locale con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio di trasporto e della relativa misura e della relativa misura dell'energia elettrica. L'Esercente rimane proprietario degli impianti o apparecchi che installerà in detto locale;
- c) l'ottenimento e la permanenza delle autorizzazioni, permessi servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed esecuzione degli impianti occorrenti per l'esecuzione del servizio di trasporto, ai quali è subordinato;

Erreci s.r.l.

tel 0331 341963 fax 0331 341956

CF e P IVA 02989180126

sede legale ed operativa : 21052 Busto Arsizio (VA) via Marcello Candia n.12

Unità locale: 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) via XX Settembre 37

email info@erreci.info www.erreci.info

d) il Cliente, il Grossista o altro Mandatario, tenuto al pagamento dei corrispettivi di trasporto non hanno obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di fornitura e/o vettoriamento e trasporto, nonché relative agli eventuali regolamenti tecnici di esercizio sottoscritti con il gestore delle rete competente.

LIMITI DI PRELIEVO – AUMENTI DI POTENZA DISPONIBILE

Il cliente dichiara che il valore di potenza disponibile corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che tale valore si intende, a tutti gli effetti, come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dall'Esercente, anche nel caso in cui il valore di potenza, per cui sono stati corrisposti gli oneri di allacciamento - sia superiore.

UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA

L'energia elettrica non può essere utilizzata in luoghi e per usi diversi da quelli convenuti, né ceduta a terzi a nessun titolo. Nei casi di infrazione ai divieti di cui al presente articolo, l'Esercente potrà, fatto salvo l'esperimento delle azioni civili o penali, sospendere il servizio disalimentando il punto di prelievo e chiedere il ripristino della condizione di regolarità del trasporto, fatta salva la facoltà di chiedere eventuali danni, e rifiutare il servizio nel caso del permanere della situazione irregolare.

IMPIANTI ED APPARECCHI DEL CLIENTE

Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di prelievo. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Gestore di rete competente.

IMPIANTI ED APPARECCHI DELL'ESERCENTE

Il Cliente è responsabile della conservazione ed integrità degli impianti ed apparecchi dell'Esercente esistenti presso di lui per la fornitura dei quali ha l'obbligo di custodia. L'Esercente per le esigenze e con le modalità di cui al Contratto di Trasporto e relativi allegati, può modificare i propri impianti nonché le caratteristiche della fornitura e può effettuare verifiche sugli impianti per esigenze di servizio. A tale fine, il personale dell'Esercente deve poter accedere in qualsiasi momento nei locali del Cliente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Qualora il Cliente si opponga alle verifiche o l'accesso venga in qualche modo impedito, l'Esercente può, previa diffida formale, sospendere la fornitura disalimentando il punto di prelievo e/o risolvere il Contratto. La necessaria trasformazione degli impianti ad apparecchi avrà luogo a cura e spese dell'Esercente e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà. Il Cliente è a sua volta tenuto a comunicare eventuali irregolarità rilevate nelle apparecchiature dell'Esercente e può chiedere la verifica della correttezza del misuratore o dei parametri di quali dell'energia erogata. Le spese sostenute dall'Esercente per verifiche ai gruppi di consegna e misura richieste dal Cliente sono a carico di quest'ultimo qualora gli errori dei misuratori risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti. Le spese sostenute dall'Esercente per guasti e manutenzione e/o sostituzione del gruppo di consegna e misura sono a suo stesso carico purché i guasti non siano imputabili al Cliente o a persone estranee o causati da difetti degli impianti utilizzatori del Cliente stesso. Se in sede di verifica si riscontrano malfunzionamento, alterazioni o manomissioni di impianto, gruppo di consegna e misura o di bolli, l'Esercente si riserva di procedere al recupero delle somme non pagate relative al trasporto di energia elettrica quantificate anche in via presuntiva, con le modalità specificate all'articolo seguente, salva la facoltà di sporgere eventuale denuncia per gli aspetti penalmente rilevanti.

RICOSTRUZIONE DEI PRELIEVI A SEGUITO DI MALFUNZIONAMENTO, ALTERAZIONE, MANOMISSIONE DEL MISURATORE

Qualora il gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito di verifica effettuata dall'Esercente su richiesta del Cliente medesimo o del Grossista o altro Mandatario ovvero di ordinari controlli effettuati dall'Esercente evidenzino un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'Esercente procede dalla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al Cliente finale ed al Grossista o altro Mandatario. Viene consegnata copia del relativo verbale compilato al termine delle verifiche dal personale preposto presso il punto di prelievo. La ricostruzione dei consumi ha come periodo di riferimento l'intervento di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto e la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'Esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'Esercente procede alla ricostruzione dei consumi non supera i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica dal gruppo di misura e comprende l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione delle verifiche e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Per il periodo di ricostruzione individuato, i consumi sono ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura e di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'Esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prende a riferimento i consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi di fatturazione corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il Cliente può comunque portare a conoscenza dell'Esercente elementi documentali che dimostrino con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici, utilizzati come riferimento dall'Esercente. L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, sono resi noti al Grossista e per conoscenza al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, l'Esercente sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del servizio di trasporto dell'energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione dell'Esercente tesa a ristabilire una azione di correttezza nel rilevamento. Il Grossista o il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'Esercente per presentare allo stesso Esercente le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate. L'Esercente può comunque addebitare i consumi in fattura in via presuntiva.

Erreci s.r.l.

tel 0331 341963 fax 0331 341956

CF e P IVA 02989180126

sede legale ed operativa : 21052 Busto Arsizio (VA) via Marcello Candia n.12

Unità locale: 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) via XX Settembre 37

email info@erreci.info www.erreci.info